

Cagliari, 10 febbraio 2012

SICUREZZA, QUALITA' **e** **INCENTIVI ALLE IMPRESE**

***Le nuove modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche delle
macchine di cui all'all. VII del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.***

INAIL

Ing. Riccardo Balistreri

Il titolo III, capo I, del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

- ***L'art.71, dal titolo: Obblighi del datore di lavoro, al comma 8 prevede il controllo iniziale e periodico obbligatorio delle attrezzature di lavoro "la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione", a cura di una "persona competente";***
- ***Al comma 11 è prescritto, inoltre, che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.***

La “verifica periodica” delle attrezzature di lavoro.

- *La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL e le successive dalle ASL;*
- *è disciplinata dal DM 11 aprile 2011, la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 28 luglio 2011, è stata prorogata al 23 maggio 2012 con il DM 20 gennaio 2012 di proroga. Sono già in vigore le norme per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche qualora l'INAIL e le ASL non svolgano le verifiche di cui sono titolari nel termine di sessanta e trenta giorni, rispettivamente, dalla richiesta.*

L'INAIL e le ASL (o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente nelle regioni ove sono state attribuite loro tali funzioni) provvedono direttamente alle verifiche periodiche, ovvero anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPL)

Nel caso non siano in grado di provvedervi, si possono avvalere dei soggetti pubblici o privati abilitati già visti sopra, iscritti nell'apposito elenco.

Tipologie di attrezzature di lavoro:

- **Il decreto 11 aprile 2011 stabilisce 3 famiglie di attrezzature soggette alla verifica periodica:**
 - 1. Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;**
 - 2. Gruppo SP: sollevamento persone;**
 - 3. Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento.**
- **In sede di verifica periodica si dovrà accertare che le attrezzature siano installate in conformità alle modalità previste dal fabbricante, verificare il loro stato di conservazione in relazione alla manutenzione, appurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.**

Quando richiedere la verifica:

- *Per la determinazione della scadenza della prima verifica è opportuno considerare la data di “messa in servizio”, coincidente con la data di denuncia di installazione prevista sia dal DPR 459/96 i gruppi SC e SP che dal DM 329/04 per le attrezzature a pressione per il gruppo GVR.*
- *È bene precisare che la denuncia di installazione / messa in servizio di un’attrezzatura presso il Dipartimento INAIL ex ISPESL territorialmente competente non corrisponde alla richiesta di prima verifica periodica.*

Quando richiedere la verifica:

- ***Si tratta di due obblighi distinti.***
 - 1. Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di installazione/messa in servizio all'atto della prima utilizzazione della macchina;***
 - 2. Dovrà poi richiedere la prima delle verifiche periodiche all'approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall'allegato VII (da uno a cinque anni in funzione della tipologia, dell'ambito lavorativo e dell'età dell'attrezzatura).***
- ***Non si potrebbe del resto vincolare l'uso dell'attrezzatura all'esecuzione di una verifica preliminare in quanto ciò sarebbe in contrasto con lo spirito stesso delle direttive europee di prodotto.***

Ad eccezione:

delle attrezzature/insiemi a pressione installate dal l'utilizzatore (datore di lavoro), per le quali, ai sensi dell'art 4 del DM 329/2004:

1.l'utilizzatore (datore di lavoro) deve presentare la richiesta di verifica di messa in servizio al soggetto preposto (INAIL) prima della messa in servizio;

2.dopo la verifica dovrà dichiarare la messa in servizio dell'attrezzatura/insieme;

3.alla scadenza (secondo le frequenze stabilite dagli allegati A e B, analoga a quelle contenute nell'allegato VII) dovrà quindi richiedere le verifiche periodiche.

In conclusione:

Da un confronto tra le procedure previste dal DM 329/2004 per la verifica di messa in servizio e quelle disciplinate dal DM 11 aprile 2011, si riscontra una piena affinità in quanto si tratta sostanzialmente delle stesse attività svolte in sede di verifica di messa in servizio.

Pertanto sarebbe opportuno un chiarimento, da parte del legislatore, sull'effettiva necessità di procedere alla prima verifica periodica a cura dell'INAIL se già è presente un verbale di verifica di messa in servizio redatto dallo stesso INAIL (o dall'ISPESL se in data antecedente alla incorporazione nell'INAIL).

Diagramma di flusso secondo art. 4 DM 329/04





Diagramma di flusso art. 4 e DM 11 aprile 2011



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

**INAIL Ex ISPEL - DIPARTIMENTI CENTRALI,
VIA URBANA 167 - 00185 ROMA**

www.ispesl.it

**INAIL Ex ISPEL - DIPARTIMENTO DI CAGLIARI
VIA SONNINO, 96 - 09127 CAGLIARI**

Tel. 07060521 – fax 0706052274

Mail: cagliari.r.dipartimento@inail.it

ING. RICCARDO BALISTRERI

Mail: r.balistreri@inail.it